

ASSOCIAZIONE “VOCI COSTITUZIONALI”

STATUTO

Preambolo

L'Associazione “Voci Costituzionali” promuove la ricerca scientifica e la divulgazione del Diritto costituzionale, pubblico e pubblico comparato. Favorisce l'incontro fra studiosi del settore attraverso la condivisione di eventi, riviste, corsi, iniziative e contenuti di carattere scientifico.

L'Associazione è composta da studiosi e studiose che dedicano in maniera volontaria e non retribuita il loro tempo e le loro migliori energie per contribuire al dibattito scientifico nazionale, europeo ed internazionale, creando opportunità di confronto e favorendo la crescita umana e professionale di ciascuno.

L'Associazione promuove la libera circolazione del sapere e la sua dimensione pubblica al servizio della collettività; crede nel costituzionalismo come valore ispiratore di ogni società e nella libertà di ricerca come strumento indispensabile per il progresso umano e scientifico.

L'Associazione si riconosce nei valori della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; opera nel pieno rispetto del principio di uguaglianza e del pluralismo scientifico in ogni sua manifestazione.

L'Associazione orienta le sue attività in maniera conforme ai principi di solidarietà e collaborazione fra studiosi e studiose; rifiuta logiche contrarie alla reciproca cooperazione.

L'Associazione non persegue fini di lucro; è indipendente da partiti e organizzazioni sindacali; agisce in piena autonomia nella determinazione dei suoi fini e nell'organizzazione delle sue attività.

Articolo I - Finalità

L'Associazione mira alla:

1. condivisione e diffusione di contenuti di interesse giuspubblicistico;
2. promozione e organizzazione di iniziative scientifiche su temi riguardanti il settore giuspubblicistico;
3. promozione del dialogo tra realtà accademiche e singoli/e studiosi/e;
4. valorizzazione ed internazionalizzazione della ricerca scientifica;
5. sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della cittadinanza sui valori costituzionali.

Articolo II - Iscrizione

Possono presentare richiesta di iscrizione all'Associazione:

1. dottorandi/dottorande, dottori/dottoresse di ricerca, cultori/cultrici o docenti di Università o di enti di ricerca in Diritto costituzionale, pubblico o pubblico comparato;
2. laureati/e iscritti/e a master o corsi di alta formazione aventi ad oggetto il Diritto costituzionale, pubblico o pubblico comparato.

L'iscrizione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Comitato direttivo.

A seguito dell'approvazione dell'iscrizione è necessario procedere al versamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Comitato direttivo.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene annualmente, entro e non oltre il trentuno ottobre.

Articolo III - Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. il Direttore/la Direttrice;
2. il Comitato direttivo;
3. il Comitato di redazione
4. l'Assemblea dei soci;
5. il Collegio dei/delle garanti.

Articolo IV - Direttore/Direttrice di Voci Costituzionali

Il Direttore/la Direttrice dell'Associazione esercita le funzioni di Presidente dell'Associazione e n'è il/la legale rappresentante; presiede e convoca l'Assemblea dei soci e coordina tutte le attività associative.

Viene eletto/a dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei suoi componenti tra i soci che abbiano ricoperto per almeno dodici mesi continuativi il ruolo di componente del Comitato direttivo.

Il mandato del Direttore/la Direttrice dura due anni ed è rinnovabile.

Non possono svolgersi più di due mandati consecutivi.

Articolo V - Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È composto da cinque membri:

1. il Direttore/la Direttrice;
2. un Vicedirettore/una Vicedirettrice;
3. un Tesoriere/una Tesoriera;
4. due Consiglieri/e.

Il Vicedirettore/la Vicedirettrice, il Tesoriere/la Tesoriera e i/le due Consiglieri/e sono nominati/e dal Direttore/dalla Direttrice tra i soci dell'Associazione.

Il mandato del Comitato dura due anni ed è rinnovabile.

Qualora non venga completato il mandato di uno/una dei componenti, per dimissioni o revoca disposta dal Direttore/dalla Direttrice, quest'ultimo/a nomina un/una nuovo/a componente, che resta in carica fino al completamento del mandato del Comitato.

Al Comitato direttivo spettano poteri di indirizzo in ordine alle attività associative.

Il Comitato direttivo:

1. delibera in ordine all'acquisto dello *status* di socio/a;
2. assegna compiti ad uno/a o più soci per la realizzazione di una o più attività associative;
3. propone al Direttore/alla Direttrice i componenti del Comitato di redazione;
4. gestisce i canali di comunicazione dell'Associazione;
5. accetta erogazioni liberali e lasciti;

6. esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dalle fonti secondarie.

Il Comitato direttivo ricerca sempre la consensualità delle decisioni; in subordine, le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato possono effettuarsi anche per via telematica.

Articolo VI - Comitato di redazione

Il Comitato di redazione è composto da sette soci scelti dal Direttore/dalla Direttrice su proposta del Comitato direttivo.

Il mandato del Comitato dura due anni ed è rinnovabile.

Qualora non venga completato il mandato di uno/una dei componenti, per dimissioni o revoca disposta dal Direttore/dalla Direttrice, quest'ultimo/a nomina un/una nuovo/a componente, che resta in carica fino al completamento del mandato del Comitato.

Il Comitato di redazione esercita:

1. funzioni delegate dal Comitato direttivo in ordine alla pubblicazione dei contenuti sui canali di comunicazione dell'Associazione;
2. funzioni consultive in relazione alla gestione ordinaria delle attività associative;
3. ogni altra funzione che gli viene attribuita dal Comitato direttivo.

Articolo VII - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata dai soci dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare in merito:

1. all'elezione del Direttore/della Direttrice secondo le modalità previste dall'Art. IV del presente Statuto;
2. all'elezione dei componenti del Collegio dei/delle garanti secondo le modalità previste dall'Art. IX del presente Statuto;
3. all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
4. allo scioglimento dell'Associazione;
5. alle modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dall'Art. VIII del presente Statuto;
6. ad ogni altro argomento che il Comitato direttivo intenda sottoporle.

Il Direttore/la Direttrice convoca l'Assemblea:

1. su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
2. almeno una volta l'anno;
3. in ogni altra circostanza in cui lo ritenga opportuno.

Il Direttore/la Direttrice dà comunicazione ai soci per via telematica almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, allegando l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia; può svolgersi in via telematica. Ciascun socio può richiedere di inserire un argomento all'ordine del giorno entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della convocazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Per l'elezione del Direttore/della Direttrice hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che sia presente la maggioranza dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto sono necessari la partecipazione della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni assembleari, redatte in apposito verbale dal Segretario e sottoscritto dal Direttore/dalla Direttrice, sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati; vengono altresì rese disponibili in modalità telematica.

Articolo VIII - Modifiche allo Statuto

L'Assemblea è competente ad approvare e modificare lo Statuto su proposta del Direttore/della Direttrice o di dieci soci, con le maggioranze prescritte dall'articolo VII.

Per l'approvazione di fonti secondarie, relative alla gestione del sito internet e dei canali di comunicazione dell'Associazione, o ad ogni altra materia determinata dall'Assemblea, è necessaria la maggioranza semplice.

Articolo IX - Collegio dei/delle garanti

Il Collegio dei/delle garanti è l'organo che esercita la giurisdizione interna all'Associazione.

Il Collegio dei/delle garanti è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei componenti fra coloro i/le quali siano iscritti all'Associazione da almeno dodici mesi.

Il mandato del Collegio dura un anno ed è rinnovabile.

Non possono svolgersi più di due mandati consecutivi.

Qualora non venga completato il mandato di uno dei componenti, l'Assemblea elegge un nuovo componente, che resta in carica fino al completamento del mandato del Comitato.

Il Collegio ha il compito di:

1. interpretare le norme dello Statuto e fornire pareri agli organi associativi sulla sua corretta applicazione;
2. emettere pareri di legittimità sugli atti degli organi associativi;
3. dirimere controversie tra tutti gli organi associativi previsti dall'Art. III.

Il Collegio procede a seguito di istanza di uno dei soci. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei suoi componenti, all'esito di un procedimento che garantisca il contraddittorio tra le parti. Tutte le decisioni sono adeguatamente motivate.

Articolo X - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato in via esclusiva al perseguimento delle finalità statutarie.

Esso è costituito:

1. dalle quote associative annuali e da ulteriori versamenti volontari dei soci, operati ad iniziativa degli stessi o su sollecitazione dell'Associazione, in relazione alle sue necessità o a raccolte di fondi fra i soci per finanziare specifiche iniziative. I versamenti effettuati a titolo del presente n. 1) non sono in alcun caso ripetibili;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e dalle entrate derivanti dalla gestione di detti beni;
3. dalle riserve finanziarie costituite tramite gli avanzi degli esercizi annuali;
4. da contributi pubblici o privati;
5. da introiti derivanti da pubbliche raccolte di fondi destinati a finanziare specifiche iniziative;

6. da erogazioni liberali e lasciti, accettati nelle forme previste dal presente statuto;
7. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale.

Articolo XI - Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nella forma del rendiconto finanziario per cassa, ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Entro il 30 maggio di ogni anno, l'Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il Direttore/La Direttrice è tenuto a convocare l'Assemblea per le deliberazioni di cui al punto precedente con un anticipo di almeno quindici giorni indicandole espressamente nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione e allegando allo stesso i bilanci con i relativi allegati.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, dell'avanzo di gestione, nonché di fondi e riserve, comunque denominati, del patrimonio associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione può dotarsi di un regolamento per la gestione amministrativa nel rispetto del presente Statuto.

Articolo XII - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo VII, co. 2, n. 4, il patrimonio residuo è devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a Voci Costituzionali, o comunque volta a promuovere la ricerca nell'ambito del Diritto costituzionale, individuata mediante apposita delibera dell'Assemblea.

Articolo XIII - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Disposizioni transitorie

Ai fini della prima elezione:

1. per il Direttore/la Direttrice non è richiesta l'anzianità di dodici mesi di cui all'art. IV, co. 2;
2. hanno diritto di voto tutti/e coloro i/le quali risultino membri attivi della costituenda Associazione al momento dell'insediamento degli organi, in deroga all'art. VII, co. 5;
3. per i componenti il Collegio dei/delle garanti non è richiesta l'anzianità di dodici mesi di cui all'art. IX, co. 2.